



Proposta del 23.09.25

## Ordinanza municipale concernente le indennità per il servizio di picchetto

Il Municipio di Giornico, richiamato l'art. 192 Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'art. 44 del relativo Regolamento di applicazione (RALOC), l'art. 52 del Regolamento organico dei dipendenti di Giornico (ROD).

### Ordina:

#### Capitolo 1 – Disposizioni generali

##### Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità e la retribuzione del servizio di picchetto della squadra esterna del Comune di Giornico.

##### Art. 2 Servizio di picchetto

1. È considerato servizio di picchetto il tempo, fuori dal normale orario di lavoro, quindi durante il proprio tempo libero, nel quale il collaboratore è tenuto a rimanere a disposizione per essere chiamati, o attivarsi autonomamente, per l'entrata in servizio in caso di intervento urgente.
2. Essere a disposizione significa essere raggiungibili ad un preciso recapito ed essere in servizio al più tardi entro mezz'ora dalla chiamata.

##### Art. 3 Attività e tipologie d'intervento

1. Sono considerati interventi di picchetto, quegli interventi volti a eliminare perturbazioni, effettuare controlli sul territorio o a impianti, eliminare pericoli o disagi, nel limite delle competenze previste per la squadra esterna.
2. L'intervento di picchetto riguarda i seguenti ambiti:
  - a) Problematiche di carattere urgente concernenti l'acquedotto e/o l'approvvigionamento idrico relative alla gestione delle procedure d'allarme
  - b) Problematiche di carattere urgente concernenti la rete di canalizzazione e lo smaltimento delle acque e relative procedure d'allarme

- c) Gestione dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e relative procedure d'allarme, limitatamente agli stabili e impianti comunali
  - d) Interventi di ripristino della viabilità e delle infrastrutture a seguito della caduta di alberi o di altri eventi naturali, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza
  - e) Esecuzione del servizio invernale: spargimento sale, calla e sgombero neve
- Tutti gli altri servizi di carattere generale che si rendono necessari per il funzionamento delle infrastrutture, strutture e servizi a beneficio della collettività e che non possono essere procrastinati nell'orario normale di lavoro.

Il picchetto, su ordine del Municipio, si rende disponibile per eventuali manifestazioni private che ne fanno richiesta.

## **Capitolo 2 – Organizzazione**

### **Art. 4 Organizzazione, distribuzione e responsabilità**

1. Nei giorni lavorativi il picchetto ha inizio alle ore 16:00 e termina alle ore 07:00 del giorno successivo.
2. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali il picchetto è garantito sulle 24 ore.
3. Il capo dell'ufficio tecnico comunale è responsabile dell'elaborazione dei turni, nonché dell'organizzazione della rotazione del personale a copertura dei picchetti nei due quartieri.
4. La pianificazione dei turni di picchetto deve essere garantita con scadenza semestrale.
5. In caso di necessità, i cambi di turno possono essere concordati direttamente tra i collaboratori, con l'obbligo di informarne preventivamente il Capo servizio UTC.
6. La distribuzione dei turni di picchetto avviene, di regola, in maniera equa tra i collaboratori coinvolti.
7. Il turno di picchetto termina con la consegna del telefono cellulare di servizio al collaboratore subentrante.  
Il cambio di picchetto avviene ogni lunedì mattina alle 07.00.
8. Ogni intervento effettuato durante il servizio di picchetto deve essere rendicontato dal collaboratore interessato al Capo servizio dell'Ufficio tecnico nel primo giorno feriale utile.

### **Art. 5 Picchetto estivo e invernale**

- 1 Durante il periodo estivo (15 marzo – 15 novembre) è attivo un unico servizio di picchetto a copertura di entrambi i quartieri.
- 2 Durante il periodo invernale (16 novembre – 14 marzo) sono attivi due servizi di picchetto, uno per ciascun quartiere.

## **Capitolo 3 - Indennità**

### **Art. 6 Beneficiari**

1. Il servizio di picchetto è obbligatorio per tutti gli operai della squadra esterna, per il fontaniere e per il custode.
2. Le indennità di picchetto sono riconosciute ai collaboratori che svolgono regolare servizio di picchetto ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza.

### **Art. 7 Indennità di picchetto**

1. Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro ordinario, pertanto, viene retribuito conformemente all' art. 52 ROD.
2. Per il servizio di picchetto è riconosciuta un'indennità fissa settimanale di CHF 250. - per ciascuna settimana di servizio.

3. In caso di intervento durante il periodo di picchetto, il tempo effettivo di intervento è considerato lavoro straordinario e viene retribuito separatamente.

#### **Art. 8 Retribuzione del tempo d'intervento**

1. Il lavoro straordinario effettuato durante il servizio di picchetto è retribuito conformemente all'art. 23 ROD.
2. Sono riconosciuti i seguenti supplementi orari:
  - a) 25% per intervento di sabato o in orario serale/notturno (dall'entrata in servizio alle ore 07:00)
  - b) 50% per intervento di domenica o durante i giorni festivi.

#### **Art. 9 versamento delle indennità**

1. Le indennità sono soggette a verifica e approvazione da parte del Capo servizio UTC.
2. Il versamento delle indennità avviene contestualmente allo stipendio mensile.

#### **Art. 10 Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026 ed entra in vigore il 5 febbraio 2026.



Approvato dal Municipio con risoluzione no. 436 del 23 settembre 2025